

Schema di Protocollo d'Intesa
per la costituzione di una rete locale per il contrasto
allo sfruttamento lavorativo in agricoltura nella provincia di Ravenna

Tra

Comune di Ravenna (C.F. 00354730392 - P.IVA. 0035473092) con sede legale in Ravenna, P.zza del Popolo 1, in qualità di ente capofila del progetto "SMART Sistema per il Miglioramento dell'Accoglienza sulla Rete Territoriale", PROG-2682, Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 2. Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 3 - Capacity building -lett. j) Governance dei servizi - Capacity building 2018 e titolare del progetto Oltre la strada Ravenna nell'ambito della rete di accoglienza della Regione Emilia Romagna di vittime di sfruttamento lavorativo e caporalato, nonché dei progetti del Sistema di Accoglienza e Integrazione per minori stranieri non accompagnati e ordinari, rappresentato dalla Dirigente del Servizio Politiche per l'Immigrazione

e

Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Bologna (C.F. 80007010376 - codice univoco ufficio B0T66T, con sede legale in Bologna, via Zamboni 27/29) rappresentato dal Direttore, Prof. Michele Calaniello partner del summenzionato progetto "SMART Sistema per il Miglioramento dell'Accoglienza sulla Rete Territoriale", PROG-2682, Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020;

e

Cooperativa Terra Mia (ci/piva 02575370396, via Giacomo Camporesi, 53 a Ravenna) rappresentata da Ciobanu Ioana Simona;

e

FLAI-CGIL territoriale di Ravenna (Via Pellegrino Matteucci 15 a Ravenna) rappresentata da Laura Mazzesi, e **FLAI-CGIL regionale Emilia Romagna** (Via del Porto 12 a Bologna) rappresentata da Umberto Francosi e Marco Rinaldi;

Adir, Centro Interuniversitario su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni (c/o Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze, Via delle Pandette 35, Firenze) rappresentato da Emilio Santoro - Direttore;

AGCI Emilia Romagna (Via Alessandrini 17 a Bologna) rappresentata da Giuseppe Gizzi e Patrizia Masetti;

Associazione Terra! (Via Galilei 45 a Roma) rappresentata da Federico Tsucalas e Serena Scarabello;

quali partners operanti in Emilia Romagna del progetto **DIAGRAMMI NORD - Diritti in Agricoltura Attraverso Approcci Multistakeholder e Multidisciplinari per l'Integrazione e il Lavoro giusto** - approvato e finanziato dal Ministero del lavoro e dal Ministero dell'Interno a valere su fondi FAMI (Avviso pubblico N. 1/2019 per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020) con un partenariato di enti tra cui soggetto Capofila per il Centro-Nord il Consorzio Nova Onlus;

e

L'Altro Diritto ODV (c/o Centro ADIR, Via delle Pandette 35, Firenze), rappresentato da Sofia Ciuffoletti (Presidente), Chiara Bianchi e Bianca Cassai (referenti)

e

CIDAS Cooperativa Sociale (Via Bologna 389 a Ferrara) rappresentata da Daniele Bertarelli;

quale ente gestore del progetto Oltre la strada Ravenna nell'ambito della rete di accoglienza della Regione Emilia Romagna di vittime di sfruttamento lavorativo e caporalato, nonché dei progetti del Sistema di Accoglienza e Integrazione per minori stranieri non accompagnati e ordinari, e partner operante a livello provinciale del progetto **SIPLA NORD - Sistema Integrato di Protezione per Lavoratori in Agricoltura**, approvato e finanziato dal Ministero del lavoro e dal Ministero dell'Interno a valere su fondi FAMI (Avviso pubblico N. 1/2019 per la presentazione di progetti da finanziare

a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione) con un partenariato di 25 enti tra cui soggetto Capofila per il Centro-Nord, Area Emilia Adriatica, il Consorzio Communitas;

e

Farsi Prossimo ODV (Via Ugolino D'Azzo Ubaldini 11/13 a Faenza) rappresentata da Stefano Guerini;

quale partner operante a livello provinciale del progetto SIPLA NORD - Sistema Integrato di Protezione per Lavoratori in Agricoltura, approvato e finanziato dal Ministero del lavoro e dal Ministero dell'Interno a valere su fondi FAMI (Avviso pubblico N. 1/2019 per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione) con un partenariato di 25 enti tra cui soggetto Capofila per il Centro-Nord, Area Emilia Adriatica, il Consorzio Communitas;

di seguito denominate "le Parti".

Premesso che

"Lo sfruttamento lavorativo è costituito da forme illegali di intermediazione, reclutamento e organizzazione della manodopera al di fuori dei canali di collocamento regolari, in violazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro, minimi salariali, contributi previdenziali, salute e sicurezza sul lavoro, nonché a condizioni di vita degradanti imposte ai lavoratori e alle lavoratrici approfittando del loro stato di vulnerabilità o di bisogno.

In Italia lo sfruttamento lavorativo ad opera dei caporali riguarda vari settori (trasporti, costruzioni, logistica e servizi di cura), ma è particolarmente presente nel comparto agricolo, caratterizzato da una prevalenza di rapporti di lavoro di breve durata e da una accentuata stagionalità.

L'occupazione agricola degli ultimi decenni ha visto la contrazione del numero delle lavoratrici e dei lavoratori italiani e una crescita di tre volte del numero dei lavoratori stranieri (sia europei che provenienti da Paesi terzi). I dati ufficiali fotografano solo parzialmente la progressiva crescita dei lavoratori stranieri nel settore, dato che sfuggono alla contabilità statistica i lavoratori sprovvisti di titoli di soggiorno e tutele contrattuali, come pure la parte di lavoro irregolare (lavoro grigio) dei lavoratori occupati in modo parzialmente regolare." (stralcio del Piano Triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020 - 2022)

Le Parti, già operanti sul territorio ognuno per il proprio ruolo e competenza, registrano la presenza di situazioni di sfruttamento e condividono la volontà di contrastarle attraverso ogni azione utile e necessaria, e di tutelare le vittime.

Le Parti condividono l'utilità di mettere in rete le esperienze e competenze maturate negli specifici ambiti operativi e, ferme restando le proprie autonomie organizzative e statutarie, intendono con il presente protocollo dare corso ad una coordinata azione di lotta e contrasto allo sfruttamento del lavoro ed al caporalato nell'agricoltura, ed all'insorgere di illegalità e sistemi malavitosi sul territorio.

A tal fine è necessario garantire una governance territoriale attraverso forme di coordinamento locale tra tutti i soggetti che hanno competenze nelle attività di prevenzione, vigilanza e contrasto, protezione, assistenza e reintegrazione socio lavorativa.

La cooperazione tra i diversi attori a vario titolo coinvolti nelle azioni sopra menzionate consente di realizzare l'integrazione di politiche locali, di misure e di servizi che hanno come obiettivo l'innalzamento dei livelli di tutela delle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura.

Con il presente protocollo si intendono pertanto migliorare le relazioni e gli scambi tra le Parti, definire standard e piani comuni di lavoro, che tengano insieme la specializzazione delle prestazioni e il necessario coordinamento delle stesse, condividere risorse professionali e informatiche, esprimere una cultura della rete intesa come elevato livello di cooperazione delle Parti. Tali fattori sono essenziali e propedeutici alla predisposizione di Piani di intervento multisettoriali e multiagenzia per l'attuazione a livello locale del piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato e degli standard minimi definiti dalle Linee guida in materia di identificazione, protezione e assistenza delle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura di cui all'Accordo ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 del 7 ottobre 2021.

I progetti dei quali le Parti sono titolari o partners, attraverso le rispettive strategie, obiettivi ed azioni programmate, sono un'opportunità imperdibile per avviare e sperimentare un Meccanismo nazionale di riferimento (referral) in materia di identificazione, protezione e assistenza delle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura al fine di strutturare un modello di intervento sostenibile, modulabile e replicabile, anche in altri territori e in altri settori economici, ben oltre le rispettive scadenze dei progetti sopracitati.

Tutte le misure e le azioni del presente regolamento applicano il principio di valutazione del rischio legato al genere, all'età e a particolari vulnerabilità che possano riguardare le vittime.

Le Parti riconoscono l'importanza di garantire nell'attuazione delle azioni una prospettiva di genere e si impegnano a tener conto delle differenze, integrando le specificità di genere ogni qual volta queste siano rilevanti.

Il presente protocollo è da ritenersi "aperto" all'adesione di ulteriori soggetti e ad integrazioni tematiche da concordarsi tra le parti.

Considerato tutto quanto premesso, le Parti sottoscrivono quanto segue:

Art 1

Contenuto

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa di collaborazione tra le Parti quanto indicato in premessa, il Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato e l'Accordo Stato - Regioni "Linee Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura", l'articolo 1 e l'allegato A;

Art 2

Ambito di intervento

Il presente protocollo prevede i seguenti ambiti di intervento:

- a Identificazione preliminare e formale;
- b Referral e accesso ai servizi;
- c Rimedi, protezione e assistenza;
- d Informazione e sensibilizzazione;
- e Rafforzamento delle competenze dei servizi e degli attori coinvolti.

L'ambito territoriale di intervento corrisponde alla provincia di Ravenna.

Art 3

Oggetto

Obiettivi del presente protocollo sono:

- la predisposizione di piani di intervento multisettoriali e multiagenzia per l'attuazione a livello locale del piano triennale e degli standard minimi definiti dalle linee guida in materia di identificazione, protezione e assistenza delle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura;
- la promozione di accordi specifici con gli altri attori competenti in materia di identificazione, protezione e assistenza per una risposta integrata e adeguata ai bisogni delle vittime di sfruttamento lavorativo;
- l'organizzazione di interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale degli operatori dei servizi coinvolti;
- la realizzazione di campagne di comunicazione sociale e di materiali, anche multilingue, al fine di promuovere e diffondere la cultura della legalità e della tutela del lavoro.

Le Parti definiscono annualmente un programma di iniziative e attività.

Art 4

Osservatorio provinciale

Le Parti costituiscono un Osservatorio provinciale dei fenomeni di sfruttamento del lavoro e caporalato nell'agricoltura ravennate.

L'Osservatorio vuole essere, anche attraverso l'eventuale condivisione di risorse informatiche e professionali, un sistema di monitoraggio e di scambio periodico di informazioni sull'attuazione e messa in rete delle azioni, in particolare del meccanismo nazionale di referral, nonché di condivisione delle esperienze maturate negli specifici ambiti operativi.

È un luogo di coordinamento tra Associazioni, Organizzazioni e Istituzioni coinvolte, funzionale a convenire azioni comuni tra le stesse. L'Osservatorio si riunisce con periodicità minima trimestrale.

L'Osservatorio ha sede presso gli uffici dell'U.O. Politiche per l'immigrazione del Comune di Ravenna, via Oriani, 44 Ravenna, da intendersi luogo di coordinamento tra le Parti.

Le Parti si impegnano a tenere sessioni di lavoro congiunte negli spazi di incontro che verranno di volta in volta convenuti.

Art. 5

Identificazione preliminare e formale

L'identificazione preliminare viene effettuata quando emergono indicatori riconducibili ad elementi tipici dello sfruttamento lavorativo in agricoltura. Può essere effettuata da chiunque abbia un ragionevole dubbio di trovarsi davanti a una potenziale vittima. È funzionale alla procedura di referral, in quanto vengono fornite informazioni alla potenziale vittima sui servizi disponibili ai quali viene indirizzata.

Le Parti si impegnano a prevedere servizi di accesso multicanale per le potenziali vittime attraverso una mappatura delle attività di help desk esistenti (linee telefoniche dedicate, siti web multilingue, applicazioni mobili, social media, etc.).

L'identificazione formale avviene attraverso colloquio e intervista. Le Parti si impegnano a definire un elenco di indicatori, previsti dagli artt. 601 e 603 bis cp, nonché artt. 18 e 22 comma 12 bis lett.c) dlgs. 286/98, per sviluppare le domande ed effettuare la valutazione, nonché a minimizzare il numero di contatti non necessari.

Le Parti definiscono le modalità con le quali la persona viene informata sull'esito del colloquio, sulle misure di protezione e assistenza possibili e per la loro attivazione.

Art. 6

Referral e accesso ai servizi

Le Parti si impegnano, nel rispetto dei ruoli ricoperti da ciascun attore e con un approccio multiagenzia, a garantire una risposta coordinata, immediata e efficace a potenziali situazioni di sfruttamento lavorativo in agricoltura evitando sovrapposizioni e/o ritardi negli interventi, in raccordo con altri soggetti (Forze dell'Ordine, Ispettorato del Lavoro, Associazioni di categoria, etc.).

Promuovono meccanismi di presa in carico multidisciplinare attraverso percorsi personalizzati delle vittime nell'ambito di una cooperazione tra i diversi livelli di governo del territorio e la società civile.

Le azioni consistono nella presa in carico della vittima e nell'erogazione dei servizi di protezione e assistenza.

Sono incluse le seguenti fasi:

- analisi dei bisogni e referral;
- valutazione preventiva del rischio;
- accesso ai servizi e alle informazioni essenziali sui diritti (vitto e alloggio, assistenza legale e amministrativa, mediazione interculturale, eventuale sostegno al rimpatrio volontario, etc.);
- periodo di recupero e di riflessione perché la potenziale vittima maturi una decisione informata.

Art. 7

Rimedi, protezione e assistenza

Le Parti si impegnano, nei casi in cui sia possibile, a supportare le vittime di sfruttamento lavorativo per l'accesso alle risorse del fondo dedicato alle vittime di reati intenzionali violenti e/o ad orientarli per ottenere forme di risarcimento nell'ambito di eventuali procedimenti penali, civili e/o giudiziari in materia di lavoro o ai sensi del dlgs. 24/2014.

Per le vittime vengono attivati programmi di assistenza attraverso lo sviluppo di progetti personalizzati di assistenza Individuale (PAI) definiti in base ai bisogni dei destinatari e delle risorse disponibili, nell'ambito delle progettualità regionali, nazionali (Ols, art. 18 TUI, Sai) e Fami.

Le Parti si avvalgono degli interventi specializzati dei Centri per l'Impiego e degli altri soggetti appartenenti alla rete delle politiche attive del lavoro in materia di inserimento lavorativo ed incrocio tra domanda e offerta, nonché delle misure e degli altri strumenti nazionali, regionali e locali, al fine di migliorare l'efficacia dei PAI, ridurre le condizioni di svantaggio e favorire l'inclusione socio-lavorativa delle vittime di sfruttamento lavorativo nel medio e lungo periodo.

Art. 8

Informazione e sensibilizzazione

Le Parti si impegnano a diffondere l'articolazione e il funzionamento del presente sistema di interventi nei territori di riferimento e danno informazioni utili per l'accesso allo stesso. Favoriscono una conoscenza adeguata del sistema di referral tra i pubblici di riferimento, promuovendo attività di informazione e sensibilizzazione sia autonomamente che in

maniera coordinata, coinvolgendo associazioni, personalità di riferimento delle comunità, ex vittime, eventualmente anche come testimonial.

Al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e diffondere l'attenzione allo sfruttamento lavorativo fra tutti i soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio, le Parti si impegnano ad organizzare periodicamente incontri e convegni pubblici per promuovere il presente protocollo e le conseguenti azioni.

Le azioni di sensibilizzazione saranno volte anche a proporre i contenuti e l'adesione al presente protocollo ad ogni altro soggetto collettivo del territorio che ne condivida i contenuti e le finalità.

Saranno avviati specifici incontri con beneficiari dei progetti di accoglienza e dei progetti rivolti a persone in condizioni di fragilità, afferenti a strutture del sistema locale di accoglienza, organizzati con le comunità di stranieri e associazioni della diaspora presenti nel territorio provinciale, o in ogni altro ambito che verrà convenuto tra le parti.

Tali incontri saranno finalizzati a formare i destinatari alle regole e diritti dei lavoratori, e sulle modalità per esigerli.

Art.9

Rafforzamento delle competenze dei servizi e degli attori coinvolti

Le Parti si impegnano a definire un percorso di formazione con moduli specifici riguardanti la sequenza e l'integrazione dei servizi rivolti alle vittime di sfruttamento lavorativo, il coordinamento e il partenariato tra i diversi attori, in un'ottica di ampliamento e consolidamento della rete territoriale.

Saranno previsti momenti formativi in favore degli operatori che lavorano all'interno dei progetti su menzionati sulle tematiche relative allo sfruttamento lavorativo.

Saranno costruiti specifici incontri, seminari, confronti con le imprese agricole e le loro Associazioni imprenditoriali del territorio, volti a registrare le loro percezioni di fenomeni inerenti lo sfruttamento lavorativo. Tali incontri saranno finalizzati a promuovere congiuntamente la denuncia dei casi di infiltrazione di imprenditoria illegale nel territorio e la massiccia adesione imprenditoriale alla Rete del Lavoro Agricolo di Qualità.

Art. 10

Presidio del territorio

Le Parti intendono contribuire al presidio coordinato del territorio collaborando con le Forze dell'Ordine, l'ispettorato del lavoro, l'Inps e gli altri attori preposti alla prevenzione, vigilanza e contrasto, al fine di far emergere abusi ed altre eventuali forme di sfruttamento lavorativo.

Art. 11

Tavolo interistituzionale

Le Parti convengono che il governo delle politiche territoriali e la progettazione partecipata di un Piano di Azione Locale per il contrasto dello sfruttamento lavorativo, in particolare dei lavoratori extracomunitari, debba vedere il ruolo fondamentale delle Istituzioni ed Enti locali.

Le Parti promuoveranno pertanto l'attivazione del Tavolo Permanente da convocarsi nell'ambito del Consiglio Territoriale per l'Immigrazione da parte della Prefettura di Ravenna, come da "Protocollo di Intesa per la prevenzione e il contrasto dello sfruttamento lavorativo e il caporalato" sottoscritto il 14 luglio 2021, contribuendovi fattivamente.

Art. 12

Rete del Lavoro Agricolo di Qualità

Le Parti promuoveranno congiuntamente l'attivazione della Sezione Territoriale della Rete del Lavoro Agricolo di Qualità (prevista dall'art. 6 del D.L. 91/2014, convertito in L.116/2014 come modificata dalla L.199/2016) in seno all'INPS provinciale, affinché possa svolgere le funzioni assegnate dalla Legge.

Art 13

Accordi attuativi

Gli obiettivi e le azioni possono essere realizzati mediante specifici accordi attuativi, definiti tra le Parti, perfezionati attraverso scambio di corrispondenza. Gli accordi attuativi, nel rispetto della compatibilità economiche, organizzative e patrimoniali di ogni Parte, definiranno gli elementi tecnici, temporali, finanziari, nonché le modalità e le responsabilità di attuazione. Agli accordi attuativi potranno aderire ulteriori soggetti.

Art 14
Durata

Il presente Protocollo ha durata fino al 31/12/2024 a decorrere dalla data di stipula e potrà essere eventualmente rinnovato in forma espressa. È in ogni caso escluso il tacito rinnovo.

Art 15
Risorse finanziarie

Il presente Protocollo non prevede impegni finanziari da parte dei sottoscrittori.

Art 16
Trattamento dati personali

Le parti si impegnano al trattamento dei dati comunque derivanti dall'attuazione della presente intesa nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati).

Letto, confermato e sottoscritto a Ravenna il 5 aprile 2022

FLAI CGIL Ravenna

FLAI CGIL Emilia Romagna

L'Altro Diritto ODV

ADIR

AGGI

Terra

CIDAS

Farsi Prossimo ODV

Comune di Ravenna

Cooperativa Terra Mia

SERVIZIO SCIENTIFICO E AMMINISTRATIVO

Dipartimento di Scienze Giuridiche -
Università di Bologna

FARSI PROSSIMO ODV
Via Ugolino D'Azzo Ubaldini 11-13
48018 FAENZA (RA)
C.F.: 90007180392



IL DIRETTORE
(Prof. Michele Celaniello)

Y. Celaniello

Allegato A)

Quadro normativo

- il Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, in particolare all'art. 78 par. 2 lett. f, all'art. 79 par. 2 lett. d e all'art. 151;
- la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare ai titoli I "Dignità", II "Libertà" e IV "Solidarietà";
- la Costituzione della Repubblica, in particolare agli articoli 2, 3, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 23, 27, 32, 34;
- La Convenzione europea dei diritti dell'uomo, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata dall'Italia con la legge n. 848 del 4 agosto 1955;
- La Convenzione di Ginevra del 7 settembre 1956 sulla schiavitù, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge n. 1304 del 1957;
- La Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 29, adottata il 21 giugno 1930, sul lavoro forzato e obbligatorio e la Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 105, adottata il 25 giugno 1957, sull'abolizione del lavoro forzato, entrambe ratificate dall'Italia;
- Convenzione ONU sui diritti del Fanciullo, New York, 20 novembre 1989 (ratificata dall'Italia con legge n. 176 del 27 maggio 1991);
- Protocollo Opzionale concernente la vendita, la prostituzione e la pornografia rappresentante persone di età minore, New York, 25 maggio 2000, ratificato con L. n. 46 del 11 marzo 2002;
- La Convenzione OIL n. 182 sulle peggiori forme di lavoro minorile, 1999. Ratificata dall'Italia con L. n. 148 del 25 maggio 2000;
- Il Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini del 15 dicembre 2000, ratificato dall'Italia con la legge n. 146 del 16 marzo 2006;
- La Convenzione del Consiglio d'Europa n. 197 sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 16 maggio 2005, ratificata dall'Italia con la legge n. 198 del 2010;
- La Direttiva 2004/81/CE, recepita in Italia con L. n. 29 del 25 gennaio 2006, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti;
- La Direttiva 2009/52/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 109 del 16 luglio 2012, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- La Direttiva 2011/36/UE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 24 del 4 marzo 2014, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI;
- La Direttiva 2012/29/UE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 212 del 15 dicembre 2015, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI;
- La Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (cfr. in part. articolo 57 n. 1 lett. f: "Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto qualora abbiano stabilito attraverso una verifica ai sensi degli articoli 59, 60 e 61 o siano a conoscenza in altro modo del fatto che tale operatore economico è stato condannato con sentenza definitiva per uno dei seguenti motivi (...) f. lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio";
- La Direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali
- La legge 11 agosto 2003, n. 228, recante "Misure contro la tratta di persone";
- La Convenzione OIL n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro del 2019, ratificata con la legge n. 4 del 15 gennaio 2021;

- Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", e in particolare l'articolo 18, che disciplina la protezione sociale, e l'articolo 22, comma 12-quater che disciplina il rilascio del permesso di soggiorno in ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, avente ad oggetto "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", ed in particolare l'articolo 27 sul rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale;
- Il decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, così come da ultimo modificato dal decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, come convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, ed in particolare l'art. 1 sexies relativo al sistema di accoglienza ed integrazione;
- Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- l'articolo 9, comma 1 della legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo" che prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'interno predispongano congiuntamente, un piano di interventi, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, che preveda apposite misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, anche attraverso il coinvolgimento di Regioni, Province autonome e Amministrazioni locali, delle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore e delle organizzazioni del terzo settore nonché idonee forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità anche al fine della realizzazione di modalità sperimentali di collocamento agricolo modulate a livello territoriale;
- l'articolo 25 quater del decreto legge n. 119 del 23 ottobre 2018, come convertito con emendamenti dalla legge n. 136 del 17 dicembre 2018 e come modificato dal decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, come convertito, con emendamenti, dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, il quale ha istituito il "Tavolo Operativo per la per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura", presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di elaborare un piano nazionale di interventi per la prevenzione e il contrasto a tali fenomeni;
- il "Piano Triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020- 22)", approvato il 20 febbraio 2020 dal succitato "Tavolo Operativo per la per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura", rispetto al quale è stata sancita intesa in Conferenza Unificata nella seduta del 21 maggio 2020
- L'Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulle "Linee-Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura"